



REPUBBLICA ITALIANA
GIUDICE DI PACE DI CAMERINO (Sezione Civile)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Dott. Alberto Casadidio Giudice di Pace di Camerino ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel procedimento civile iscritto al n. 232/11 del Ruolo Generale e promosso con ricorso depositato in data 21/05/2011

da

P [] E [] nato ad Apero (MC) il 28/01/1944 e residente a Macerata B.go
[] rappresentato e difeso dall' Avv. Francesca Viti del foro di
Camerino, giusta delega a margine del ricorso e de elettivamente domiciliato nel suo studio legale in Camerino P.zza Garibaldi n. 10

Ricorrente

Contro

COMUNE DI CAMERINO, in persona del Sindaco p.t. corrente in Camerino, in giudizio con il Capitano G [] S [] ai sensi di legge.

Resistente costituito

Causa posta in discussione il 24/01/2012

Oggetto. Opposizione avverso sanzione amm.va

Conclusioni della parte ricorrente: come da domanda

Conclusioni della parte resistente costituita: come da atti

IL GIUDICE DI PACE
Dott. Alberto Casadidio

FATTO E DIRITTO

Con ricorso n. 232/11 R.G. depositato in data 21/05/11 il Sig. P [] E [] di Macerata, come sopra generalizzato rappresentato e difeso, proponeva opposizione avverso il verbale di contestazione n. V 52207 elevato nei suoi confronti in data 20/05/2011 dal Comando Polizia Municipale di Camerino e notificato il 09/06/2011 perché in violazione dell'art. 142 co. 8 del C.d.S. il conducente alla guida del veicolo Audi A4 tg. [] di sua proprietà il giorno 20/05/2011 alle ore 11.20 in località

S:S: 77 al Km. 2+750 direzione monti variante Pontelatrave Sfercia del comune di Camerino superava il limite massimo di velocità consentita, perché circolava a 110 Km h. anzi anziché a 90 Km h..

Assumeva in sostanza il ricorrente che il verbale di contestazione opposto è illegittimo nullo non valido perché il veicolo circolava su quella strada a 110 Km h come consentito dalla norma e per carenza di legittimazione dell'operato della Polizia Municipale di Camerino nella rilevazione della violazione in modo ordinario e di regola su tale tipo di strada.

Col deposito degli atti avvenuto in cancelleria il 17.01.2012 si costituiva il Comune di Camerino che inviava tutta la documentazione in suo possesso, compariva e si opponeva alle deduzioni del ricorrente e chiedeva il rigetto del ricorso siccome infondato in fatto e in diritto, e partecipava all'udienza di discussione.

La causa veniva istruita su base documentale e quindi il G.d.P., verificata la regolarità del contraddittorio, dopo esauriente discussione ritenendola matura la tratteneva a decisione dando pubblica lettura del dispositivo all'udienza del 24/01/2012.

Il ricorso sembra fondato e merita pertanto il suo accoglimento.

Dal fascicolo che le parti conoscono molto bene, osserva il Giudicante che è da accogliere l'eccezione di carenza di legittimazione dell'operato della Polizia Municipale di Camerino nella rilevazione di regola e in modo ordinario delle infrazioni sul tipo di strada ove accertata la violazione perché appare fondata e assorbente di ogni altra eccezione.

Anche se, secondo la sentenza n. 23813 del 10.11.2009 della Cassazione, la Polizia Municipale può essere legittimata sotto il profilo della competenza territoriale, ad accertare le violazioni in materia di circolazione stradale su tutto il territorio comunale in virtù della legge 65/1986, tuttavia nello specifico la locale Polizia Municipale di Camerino non sembra legittimata ad operare e quindi di prestare servizio di regola ed in modo ordinario sulle autostrade e strade extraurbane-principali ad esse equiparate ex art. 175 e 176 CdS, restando l'organizzazione, la direzione ed il coordinamento del servizio, elementi esterni all'accertamento e ininfluenti sulla competenza territoriale.

Nessun titolo legittimante l'operato della locale Polizia Municipale di Camerino derivato dalla legge o dalla concessione del proprietario della strada è stato in tale senso prodotto, con la conseguenza che quanto sostenuto dal ricorrente e



IL GIUDICE DI PACE
Dott. Alberto Cusani


precisamente che " la polizia locale è carente di legittimazione....." sembra fondato anche perché il fatto è rimasto del tutto incontestato.

Neanche un medico o un capotreno, pur essendo competenti, ma in pratica privi di titolo, possono essere legalmente legittimati a fare, ad agire.

Né ai sensi dell'art.4 co. 4 del Regolamento di Esecuzione del vigente C.d.S. (D.P.R. 16.12.1992 n. 495) sembra possibile classificare detta superstrada SS77, pur attraversando il territorio del Comune di Camerino, come un tratto di strada comunale perché è fuori dal centro abitato ed è cosa nota che tutto il Comune resistente non raggiunge il 10.000 abitanti, né ha prodotto delibere o documentazione per dimostrare la legittimità del suo operato a meno di non cadere nell'eccesso di potere.

L'operato dell'organo accertatore infatti, ovvero della Polizia Municipale di Camerino, ad effettuare di regola in modo ordinario le rilevazioni di cui al verbale impugnato su quel tratto di strada, sembra illegittimo, atteso che se è pur vero che l'art. 12 del vigente C.d.S. attribuisce ai Corpi e ai servizi di Polizia Municipale la possibilità di espletare in modo normale e ordinario servizi di Polizia Stradale nell'ambito di competenza del territorio comunale sulle strade ordinarie, sia all'interno che fuori dai centri abitati e senza che tale potere venisse condizionato da alcuna norma con i singoli atti di investitura, tuttavia è altrettanto vero che il Comune resistente non è riuscito a dimostrare la legittimità del suo operato sulle autostrade, stante il mancato potere o titolo derivato dalla legge o trasmesso dal proprietario della strada, e a superare e smentire così con prove documentali le due eccezioni precise e fondamentali esistenti, rappresentate l'una proprio dal tipo e dalla qualifica della strada, ove commessa l'infrazione, l'altra dalla carenza del diritto di proprietà o di una giuridica potestà del Comune su di essa.

Non sussiste alcun dubbio che il luogo individuato come Km. 2+750 della superstrada SS 77 ricada all'interno del territorio del Comune di Camerino, ma è altrettanto vero che esso non costituisce affatto un centro abitato e il tipo di strada extraurbana principale, equiparata dagli artt. 175 e 176 C.d.S. ad una autostrada, non consente alla Polizia Municipale di svolgere di regola e in modo ordinario su di essa il servizio di prevenzione e accertamento delle infrazioni che regolano l'uso della autostrada ai sensi del 5° co. dell'art. 372 del D.P.R. 795/92 (Regolamento di attuazione del C.d.S.), proprio perché è locale e priva di titolo. Da diverso tempo invero, e in altre occasioni questo Ufficio ha avuto modo di statuire su identiche circostanze e con i medesimi argomenti e di dichiarare quindi la illegittimità della Polizia locale del comune, perché priva di titolo per agire, di fare operare e quindi



IL GIUDICE DI PACE
Dott. Alberto Casarillo

prestare di regola servizio ordinario su detta strada, poiché il Comune resistente
Camerino oltre a non aver prodotto il titolo, non è stato in grado di superare dette
eccezioni.

La prima infatti è rappresentata proprio dal tipo e dalla qualifica della strada che ex
art 2 C.d.S. è una superstrada extraurbana - principale di grande scorrimento,
equiparata dalla norma a tutti gli effetti ad una autostrada, (art. 175 C.d.S.) e quindi
particolare eccezionale e non una strada ordinaria, le cui condizioni e limitazioni
dalla circolazione peraltro, nonché i comportamenti durante la circolazione su di
essa, sono dettati espressamente dagli artt. 175 e 176 C.d.S..

Cosicché, essendo detti articoli del C.d.S. eccezionali per avere diversificato i
tracciati stradali ed equiparato le strade extraurbane principali alle autostrade, è
evidente che essi sono stati istituiti in deroga alle norme comuni che regolano la
circolazione in generale sulle strade ordinarie, con la conseguenza che quindi anche
il servizio per la prevenzione e per l'accertamento delle infrazioni è eccezionale ed è

regolato dalla legge e precisamente dall'art. 372 del regolamento di attuazione del
C.d.S. (D.P.R. 495/92).

quest'ultimo articolo infatti, richiamato espressamente dall'art. 175 C.d.S., al 5° co.
stabilisce che il servizio per la prevenzione e per l'accertamento delle infrazioni alle
norme che ne regolano l'uso " è di regola espletato dal personale indicato nell'art. 12
co. 1 lett. a) ed f) del codice" tralasciando il legislatore volutamente e quindi di
proposito con la precisa esclusione della lettera e) che appunto riguarda proprio la
legittimità ad agire dei corpi e dei servizi di Polizia Municipale ad operare sulle
autostrade, perché appunto è locale.

Il servizio di Polizia Stradale di quest'ultimo organo infatti, pur legittimato e
competente ad operare normalmente e di regola in via generale per legge sulle
strade ordinarie di tutto il territorio Comunale, non ha la legittimazione a fare e ad
agire sul tratto di strada ove accertata la violazione in questione perché esso è
uguale ad un tratto di autostrada e su questa a differenza della Polizia di Stato, che
ex lege ha legittimazione generale ed è sempre in servizio e su tutto il territorio
nazionale, la Polizia Municipale essendo locale, può operare solo quando è in
servizio o è chiamata e ha legittimazione solo sulle strade ordinarie e solo entro
l'ambito del proprio territorio e quindi, per ovvie ragioni, (inseguimento,
sconfinamento, trasporto delle armi fuori dal territorio comunale ecc.) il suo operato è
diventato ex lege una vera e propria eccezione sulle autostrade e su tale tipo di
strada, e solo come tale può essere svolto su di essa, proprio perché non è una

IL GIUDICE DI PACE
Dott. Alberto Casarini

strada ordinaria, ma eccezionale e del tutto equiparata dall'art. 175 C.d.S., ad una autostrada e quindi di conseguenza ex art. 372 co. 5 D.P.R. 495/92 la locale Polizia Municipale non ha legittimazione per svolgere di regola un ordinario e normale servizio di Polizia Stradale, specie con l'autovelox su di essa, proprio perché priva di titolo derivato dalla legge o trasmesso dal proprietario della strada (ANAS).


Nella fattispecie dunque nella indicata località di detta superstrada 77, ove commessa la violazione, e precisamente al Km. 2+750, la locale Polizia Municipale di Camerino per le ragioni di cui sopra non aveva titolo per esercitare un ordinario e regolare servizio di Polizia Stradale anche perché la località non è un centro abitato, bensì un preciso e determinato Km.2+750 della superstrada, atteso che ai sensi del 3° co. dell'art. 11 del vigente C.d.S. " ai servizi di Polizia Stradale provvede il Ministero dell'Interno salve le attribuzioni dei Comuni per quanto concerne i centri abitati".

Il Comune di Camerino inoltre non è riuscito a provare documentalmente neanche una eccezione, ovvero di essere proprietario di detta superstrada o autostrada, ove commessa la violazione, né di essere il concessionario e di avere quindi su di essa una giuridica potestà, non potendovi installare così, pur attraversando il suo territorio, neanche segnaletica di alcun genere ex art. 5 co. 3 e art. 14 C.d.S., né provvedere alla sua gestione e manutenzione perché di proprietà dell'ANAS.

Era onere del Comune resistente, fornire idonea documentazione a riprova della legittimità del proprio operato, né sembra possibile derogare il C.d.S. e suo regolamento di esecuzione con semplici decreti, delibere, avvisi, circolari o comunicazioni, a meno di non cadere nell'eccesso di potere, né risulta che nella occasione la Polizia Municipale di Camerino sia stata chiamata, autorizzata ad operare o fossero presenti eventi straordinari.

È noto invero il principio secondo cui la Polizia Municipale non può effettuare di regola accertamenti di violazione al C.d.S. su tracciati autostradali gestiti di pertinenza dall'Anas, ancorché attraversino i territori degli Enti Locali interessati, e siccome i tracciati dalle strade extraurbane principali sono stati dalle legge in tutto ad essi equiparati (art. 175 C.d.S.) è evidente, di conseguenza, che nella fattispecie la violazione è come se fosse stata accertata su un tracciato autostradale e precisamente al Km. 2+750 in località SS77 direzione Monti - Civitanova Marche, né il Comune resistente è riuscito a dimostrare il contrario.

IL GIUDICE DI PACE
Dott. Alberto Casadidi



...azioni sollevate sembrano fondate, prima di tutto perché non sono state a sufficienza contestate poi perché, il veicolo circolava su quella superstrada ad una velocità di 110 Km/h come prescritto e consentito dalla norma(art. 142 CdS). Per cui ne deriva che il verbale n. 52207 elevato dal Comando di Polizia Municipale di Camerino in data 20.05.2011 per violazione dell'art.142 co. 8 C.d.S. e notificato il 09/06/2011 nei confronti del ricorrente va senza dubbio annullato perché illegittimo, nullo non valido e privo di qualsiasi effetto giuridico perché carente di titolo per violazione art. 372 co. 5 D.P.R. 495/92 con conseguenza che nulla deve il Ricorrente all'ente impositore Comune di Camerino che non è riuscito a provare la sua pretesa. Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio. La provvisoria esecuzione segue per legge.

P.Q.M

Il Giudice di Pace di Camerino definitivamente pronunciando così provvede:

1. Accoglie il ricorso e per l'effetto
2. Annulla il verbale n. 52207 del 20.05.2011 della Polizia Municipale di Camerino perché illegittimo;
3. Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Camerino il 24/01/2012.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Francesco Fedeli)



Il Giudice di Pace
Dott. Alberto Casadillo
UFFICIO DI PACE
Dott. Alberto Casadillo

Depositato in Cancelleria il 20 FEB 2012

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Francesco Fedeli)